

Tribunale di Udine

- sezione civile -

Il Giudice Delegato;

visto il programma di liquidazione proposto dal Curatore dott. A per la B snc e depositato il 22/4/08;

visto il parere favorevole del Comitato dei Creditori;

rilevato che ai sensi dell'art. 104 ter l.f., secondo la normativa applicabile alla presente procedura fallimentare, aperta prima dell'1/1/08, il programma deve essere "approvato" dal Giudice Delegato;

ritenuto che tale approvazione consiste innanzitutto in un controllo di tipo "formale", nel senso che il Giudice Delegato, al quale in base all'art. 24 l.f. sono conferite "*funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura*", deve in primo luogo verificare che, da un lato, il programma contenga tutte le informazioni e indicazioni di cui all'art. 104 ter l.f., dall'altro lato che le "*modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo*" siano "coerenti" con dette informazioni, nonché conformi a legge;

ritenuto peraltro che, nell'ambito dello svolgimento del ruolo del Giudice Delegato di controllo del "corretto" svolgimento della procedura, rientra senza dubbio una funzione di "indirizzo" e di coordinamento, che si realizza anche suggerendo ai Curatori "prassi virtuose" uniformi che consentano di dare il massimo della trasparenza alle attività di liquidazione e gestione dei patrimoni fallimentari;

ritenuto nel caso del programma di liquidazione in esame che, quanto al primo aspetto di “legalità”, non pare conforme a legge la previsione “in astratto” anche solo della mera “possibilità” di vendita di beni senza l’effettuazione di una previa pubblicità, né la possibilità di messa in vendita “in prima battuta” per un prezzo inferiore a quello di stima, in quanto a norma dell’art.107 l.f. le vendite e gli altri atti di liquidazione devono essere effettuati dal Curatore, *“tramite procedure competitive...sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore”*, condizioni che peraltro non escludono che si possa poi presentare l’opportunità e convenienza, per singoli beni, di derogare a tali prescrizioni, possibilità implicitamente riconosciuta dalla previsione dell’art. 104 ter l.f. ultimo comma di addirittura “non acquisire all’attivo” o rinunciare a liquidare uno o più beni, *se l’attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente”*;

ritenuto ancora, sempre quanto al primo aspetto di “legalità”, che neppure appare conforme a legge la previsione in astratto di una rinuncia “automatica” a una serie indeterminata di crediti, individuati solo dal loro modesto importo, non solo perché “a rigore” ciò non rientra nel contenuto “tipico” del programma di liquidazione, come individuato dall’art 104 ter l.f, ma altresì perché la valutazione in ordine alla “manifesta non convenienza” del recupero deve essere effettuata in concreto e non a priori sulla base del modesto valore del credito, il che semmai sarebbe spettato al legislatore disporlo;

ritenuto, quanto al secondo aspetto, ossia in ordine alle “prassi virtuose” uniformi che possono essere suggerite dal Giudice Delegato anche al fine di dare maggiore “trasparenza” all’attività di liquidazione, che per quanto concerne la vendita di beni mobili appare opportuno prevedere (avvisando di un tanto i terzi) che il giorno stesso dell’apertura delle buste, si svolga una sorta di gara ove gli offerenti, oltre ad assistere all’apertura delle buste, possono effettuare ulteriori offerte in aumento;

P.Q.M.

Il Giudice Delegato sospende l’approvazione del programma di liquidazione. Invita il Curatore ad apportarvi le modifiche sopra indicate ripresentandolo nel nuovo testo al parere del Comitato dei Creditori.

Udine 2/5/08

Il Giudice delegato
dott. Mimma Grisafi